

Ordinanza nr. 163 /P del 24.3.2021

OGGETTO:

REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' IN VIA DELL' AQUILA , PIAZZA DEL PALAZZO E VIA CENTRALE NELLA FRAZ. DI BAGNO GRANDE MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI:

1. SENSO UNICO DI MARCIA NEI TRATTI STRADALI DI VIA DELL' AQUILA , PIAZZA DEL PALAZZO E VIA CENTRALE COMPRESI DALLA S.P. 35 FINO ALLA PIAZZA GRANDE CON MEDESIMO SENSO DI PERCORRENZA;
2. LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM./H;
3. DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A M.T.10 .

IL DIRIGENTE

VISTE le segnalazioni ricevute da parte di cittadini circa la necessità di meglio regolamentare la circolazione nel tratto viario di Via dell'Aquila, Piazza del Palazzo e Via Centrale nella Fraz. di Bagno Grande in considerazione della limitata larghezza del tratto viario e del traffico veicolare dovuto anche alla concentrazione nella zona di diversi cantieri per la ricostruzione post-sisma.

CONSIDERATO che gli imbocchi della strettoia non risultano sufficientemente visibili l'uno dall'altro;

RITENUTO opportuno, a seguito di sopralluoghi, di regolare il transito dei veicoli nel tratto di Via dell'Aquila, Piazza del Palazzo e Via Centrale a senso unico di marcia (dalla S.P. 35 in direzione di Piazza Grande) al fine di evitare incidenti e congestioni nella circolazione a causa della limitata larghezza della strada che può consentire il passaggio in una sola direzione .

RICHIAMATA la Ns. nota prot. N. 79658 del 10.09.2020 inerente la questione inviata ai Settori Comunali interessati, (Settore Rigenerazione Urbana e Settore Opere Pubbliche);

VISTO il parere tecnico del Responsabile del Servizio Viabilità e Autoparco inviato per e-mail in data 24.03.2021 nel quale si rappresenta che al momento è impossibile realizzare nel tratto un senso unico alternato regolato da impianto semaforico data anche la concentrazione di numerosi cantieri per la ricostruzione post-sisma. Nello stesso parere si fa presente altresì la necessità di istituire un divieto di transito ai veicoli superiori a m.t. 10 di lunghezza date le caratteristiche tecniche che non consentono il transito a sagome superiori;

RITENUTO che dopo l'ultimazione dei lavori di ristrutturazione post-sisma nel tratto in questione potranno essere adottate ulteriori modifiche alla disciplina della circolazione che tengano conto anche dell'istituzione di un senso unico alternato a mezzo di impianto semaforico;

VISTO il nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modificazioni.

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni.


VISTO il D.lgs. n. 267/2000 T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

ORDINA

LA REGOLAMENTAZIONE DELLA VIABILITA' IN VIA DELL' AQUILA , PIAZZA DEL PALAZZO E VIA CENTRALE NELLA FRAZ. DI BAGNO GRANDE MEDIANTE L'ISTITUZIONE DI:



Comune dell'Aquila
Corpo Polizia Municipale



Nucleo Vigilanza Ricostruzione Post-Sisma

1. SENSO UNICO DI MARCIA NEI TRATTI STRADALI DI VIA DELL' AQUILA , PIAZZA DEL PALAZZO E VIA CENTRALE COMPRESI DALLA S.P. 35 FINO ALLA PIAZZA GRANDE CON MEDESIMO SENSO DI PERCORRENZA;
2. LIMITE DI VELOCITA' DI 30 KM./H;
3. DIVIETO DI TRANSITO AI VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A M.T.10 .

AVVERTE

- Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori non prevedibili, potranno essere adottati anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente ordinanza dal personale del Corpo di Polizia Municipale e da altri organi di polizia stradale all'uopo incaricati;
- La validità dell'ordinanza in parola è subordinata all'apposizione di chiara, inequivocabile e visibile segnaletica a carico del Settore Rigenerazione Urbana Mobilità e Sviluppo - Servizio Segnaletica e del Settore Opere Pubbliche - Servizio Viabilità al quale il presente atto viene trasmesso,

DISPONE

- L'invio della presente Ordinanza, per le determinazioni e i controlli di rispettiva competenza, alla Prefettura di L'Aquila, alla Questura di L'Aquila, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di L'Aquila, al Comando Provinciale dei Carabinieri di L'Aquila, al Comando Provinciale Corpo Forestale di L'Aquila, all'AMA ed all'ASM ;
- L'invio della presente Ordinanza, per opportuna e doverosa conoscenza, alla Centrale operativa del 118, al Comando Provinciale dei VV.F.;
- Che il presente provvedimento sia, altresì, trasmesso al Protocollo Informatico per la pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo Codice della Strada, nonché della normativa vigente in materia;

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, ex art. 8 D.P.R. 24/11/1971 n. 1199) entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione;

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - decreto legislativo 285/1992, nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

L'Aquila, 24 Marzo 2021

Il Responsabile
(Magg. Luciano Lorenzetti)



Il DIRIGENTE
Avv. Domenico de Nardis